

**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
PROVINCIA DI LIVORNO
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. DEL)**

INDICE

- Art. 1 Principi generali e finalità**
- Art. 2 Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi comunali**
- Art. 3 Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici e militari**
- Art. 4 Gestione convenzionata**
- Art. 5 Obblighi e condizioni**
- Art. 6 Uso del campo da parte del concessionario convenzionato**
- Art. 7 Altri diritti del concessionario convenzionato**
- Art. 8 Obblighi a carico degli utenti**
- Art. 9 Pubblicità commerciale**
- Art. 10 Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altro**
- Art. 11 Controlli e verifiche sull'uso degli impianti**
- ART.12 Custodia degli impianti sportivi**
- Art. 13 Vigilanza**
- Art. 14 Penalità, sospensione e revoca**
- Art. 15 Disponibilità degli impianti da parte del Comune**
- Art. 16 Pubblicità del Regolamento**
- Art. 17 Disposizioni finali**

Art. 2

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allestimenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa e/o convenzione per l'uso della, impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto.
3. L'autorizzazione e/o convenzione per l'uso della impianto da diritto ad provvedimenti dell'autorità comunale.
4. Nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali, in occasione di grandi manifestazioni, nazionali o di interesse pubblico locale, l'uso di tutti gli impianti sportivi di dimensioni regolamentari è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive.
5. L'amministrazione può affidare in gestione gli impianti mediante stipula di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà essere stipulata in favore di associazioni sportive locali.
6. La Giunta comunale può affidare in comodato d'uso gratuito l'uso degli impianti sportivi locali.

Art. 3

- Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici e militari**

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico del Comune per il personale, le pulizie e l'impegno dei servizi strumentali, nonché le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalle attrezzature scolastiche.
2. L'affidataria dell'impianto sportivo provvede alla conduzione e alla custodia misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni degli impianti e degli attrezzi durante l'uso scolastico eventualmente adottando le norme che disciplinano la responsabilità degli imprenditori privati e delle associazioni sportive concorrenti.

al successivo art. 13

3. Per quanto concerne in particolare l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, il Comune, di concerto con le competenti autorità scolastiche, individua i meccanismi per l'accertamento del corretto utilizzo degli impianti e delle eventuali responsabilità, relativamente alla manutenzione ed alla pulizia degli impianti stessi. Il Comune si riserva comunque di effettuare le verifiche di cui

4. Il Comune può coadiuvare i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine può stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.
5. Il Comune può stipulare convenzioni con le autorità militari per la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. Tali convenzioni possono disciplinare contestualmente le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte delle autorità militari.
6. Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo il Comune può rivolgere apposite istanze alla Regione Toscana, al fine dei contributi previsti dal Testo Unico Regionale in materia di Sport e normativa collegata.

Art.4 **GESTIONE CONVENZIONATA**

L'Amministrazione comunale, qualora provveda alla gestione dei campi sportivi calcistici mediante convenzione con Enti, Associazioni, circoli e società sportive aventi fine promozionale dello sport, deve dare la priorità tra i richiedenti a coloro che svolgono un'attività sportiva continuativa nell'arco dell'anno nel settore giovanile.

La convenzione avrà la durata annuale e potrà essere rinnovata annualmente.

Nel caso in cui per lo stesso campo sportivo sia interessata più di una società sportiva dovrà essere stipulata una convenzione per la gestione associata congiunta che demanderà alle Società l'accordo sulle condizioni di fruibilità degli impianti.

Art. 5 **Obblighi e condizioni**

1. In caso di gestione convenzionata il concessionario deve provvedere, con proprio personale, alla custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento idraulico e di illuminazione, pulizia dei locali, segnatura del campo di gioco e di quant'altro si rende necessario a garantire la funzionalità dell'impianto.
2. Allo stesso concessionario incombe l'obbligo della sorveglianza e custodia del campo e dei relativi impianti quando vengono concessi in uso dall'Amministrazione Comunale ad altri gruppi, enti e organizzazioni sportive.
3. Fa carico al concessionario la spesa per le varie utenze.

Art. 6

Uso del campo da parte del concessionario convenzionato

1. In contropartita degli oneri di gestione di cui al precedente art. 5 il concessionario convenzionato, può utilizzare, senza corrispettivo alcuno l'impianto sportivo:
 - Per lo svolgimento di tutte le partite di campionato al quale partecipano le proprie squadre di calcio e che sono previste negli appositi calendari agonistici;
 - Per lo svolgimento di allenamenti delle squadre di calcio e di partite amichevoli per non più di tre giorni settimanali, a scelta del concessionario convenzionato tra il lunedì e il venerdì di ogni settimana;
 - Per organizzare, durante la stagione non agonistica, manifestazioni sportive, preventivamente autorizzate dai competenti uffici comunali.

ART. 7

Altri diritti del concessionario convenzionato

A copertura degli oneri di gestione il concessionario cui viene affidata la gestione dell'impianto sportivo introiterà:

- I proventi derivanti dai biglietti venduti per l'ingresso all'impianto sportivo in occasione di partite di calcio agonistiche e di altre manifestazioni sportive organizzate dalla stessa società convenzionata;
- I proventi derivanti dalla sola installazione, con esclusione dei diritti di tassa di pubblicità, di cartelloni pubblicitari in base alle tariffe che saranno determinate all'uopo dall'Amministrazione comunale;
- I proventi per canone d'uso versato da terzi.

Art. 8

Obblighi a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
2. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzi, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
3. Il Comune ed il personale addetto alla custodia, ove esista, non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammarchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

4. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
5. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico agli spogliatoi ed al campo di gioco. E' consentito l'accesso agli spogliatoi ed al campo di gioco soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
6. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
7. Per le attività e le manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, possibilmente, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività.
8. Gli utenti sono tenuti, ad informare e richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.
9. I concessionari si obbligano all'uso dell'impianto, comprese le aree di pertinenza, con le necessarie precauzioni e cautele onde prevenire ed evitare danni a cose e persone delle quali risponderà direttamente, sollevando il Comune da ogni responsabilità anche attraverso il versamento di apposita cauzione, la stipula di idonea polizza o l'esibizione di fidejussione.

Art. 9

Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito atto deliberativo del competente organo comunale.

Art. 10

Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altro

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi

disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro esclusivamente nell'ambito della attività istituzionale delle Associazioni.

2. L'esercizio di tali attività è regolato dalla vigente normativa disciplinante attività di tale genere operanti all'interno degli impianti sportivi.

Art. 11

Controlli e verifiche sull'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti incaricati dagli uffici competenti. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
2. I predetti dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 12

Custodia degli impianti sportivi

1. La custodia degli impianti sportivi comunali è affidata, ove possibile, al personale in servizio presso il Comune.
2. La custodia è espletata secondo il mansionario afferente il profilo custode, come concordato in sede di contrattazione collettiva.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative inerenti la custodia sono stabilite con separato atto dirigenziale, sentite – se del caso – le rappresentanze sindacali.
4. In mancanza di personale in forza all'ente, compatibilmente con le possibilità finanziarie, tale servizio può essere affidato a soggetti esterni, con le modalità di legge.

Art. 13

Vigilanza

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nella Legge Regionale n.6 del 03/01/05 e s.m.i. il Comune esercita attività di vigilanza con applicazione delle relative sanzioni.

Art. 14

Penalità, sospensione e revoca

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto in sede di autorizzazione alla relativa utilizzazione degli impianti, il Comune ha facoltà di applicare una

penale.

2. In caso di inosservanza o inadempienza, si procederà alla revoca o alla decadenza della predetta concessione, ferma restando l'eventuale applicazione della penale.
3. Le modalità di applicazione, il tipo e la misura della penale saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 15

Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune in ogni caso ha facoltà di disporre, pienamente e liberamente, di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Tale facoltà è esercitata tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.

Art. 16

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento – oltre alle forme rituali di pubblicità e quelle che il Settore competente riterrà più opportune – sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, l'Amministrazione farà riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di sport e ad ogni altra norma applicabile.